Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 465 del 19 novembre 2021

"Fondo Politiche Giovanili - Anno 2021. Intesa Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021. Approvazione scheda progetto-intervento".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art.15, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modificazioni, recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " e, in particolare, il comma 6 dell'art.8, rubricato "Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere

sostitutivo";

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che determina l'ammontare del Fondo per le politiche giovanili;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 e, in particolare, il comma 12 dell'art.64, rubricato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", con il quale il Fondo per le politiche giovanili è incrementato, per l'anno 2021, di 35 milioni di euro;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti n.104/CU del 4 agosto 2021, ai sensi dell'art.8 comma 6, della legge n.131/2003, tra il

Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, che indica le percentuali di riparto dell'incremento di euro 35 milioni, per l'anno 2021, del Fondo nazionale per le politiche giovanili, stabilito dal decreto legge n.73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.106/2021;

VISTA la nota prot. n. 41043 del 28 ottobre 2021 e gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, la scheda progetto - intervento "Giovani e cultura e benessere", redatta in attuazione della citata Intesa Rep. Atti n.104/CU del 4 agosto 2021;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 41043/2021, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rappresenta, tra l'altro, che: le risorse finanziarie assegnate alla Regione Siciliana, con la suindicata Intesa, ammontano ad euro 836.290,00; tali interventi dovranno essere cofinanziati dalla Regione Siciliana per almeno il 20% del valore complessivo del progetto-intervento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla stessa Regione e che tale quota, per la Regione Siciliana, ammonta ad euro 209.073,00; gli interventi da promuovere, come indicati all'art.2 della citata Intesa Rep. Atti n.104/CU/2021, sono finalizzati a rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, rimette all'approvazione della Giunta regionale la scheda progetto-intervento "Giovani e cultura e benessere" che intende sostenere, in particolare, progetti a carattere socio-culturale (artistici, musicali, teatrali, sportivi, ludici, ecc), i quali: coinvolgano attivamente i giovani nei processi produttivi e creativi, al fine di promuoverne l'inclusione sociale; promuovano il patrimonio culturale della Sicilia anche in un'ottica di occupazione e imprenditorialità giovanile; valorizzino gli spazi pubblici (es. teatri, spazi verdi, stadi, velodromi, parchi attrezzati, ecc.);

RITENUTO di approvare la scheda progetto-intervento "Giovani e cultura e benessere", acclusa alla citata nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n.41043/2021; di determinare che il cofinanziamento regionale, pari al 20% del valore complessivo del progetto ed ammontante ad euro 209.073,00, è costituito anche dalla valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi a disposizione dalla Regione Siciliana Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la scheda progetto-intervento ""Giovani e cultura e benessere", predisposta in attuazione dell'Intesa sancita, in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e

Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo Politiche Giovanili per l'anno 2021", acclusa alla nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n.41043 del 28 ottobre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione; di determinare che il cofinanziamento regionale, pari al 20% del valore complessivo del progetto ed ammontante ad euro 209.073,00, è costituito anche dalla valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi a disposizione dalla Regione Siciliana per il tramite del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Il Segretario — Il Presidente

BUONISI — MUSUMECI

MGC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 8° – Politiche della famiglia e giovanili
via Trinacria 34/36 - 90144 Palermo
pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n° 41043 del 28 OTTOBRE 2021

Oggetto: Fondo Politiche Giovanili Anno 2021 - Intesa rep. Atti. N. 104/CU del 4 Agosto 2021- Approvazione progetto-intervento

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana
On.le Nello Musumeci
Palazzo D'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Palazzo D'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO

Nella seduta del 04 Agosto 2021, la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali ha sancito l'intesa riguardante la ripartizione dell'incremento del "Fondo Politiche Giovanili anno 2021" (Intesa rep. Atti. N. 104/CU del 04 Agosto 2021).

Tale Intesa determina per l'anno 2021 la quota di incremento del Fondo Politiche Giovanili destinata a cofinanziare "interventi", in materia di politiche giovanili, volti alla seguente finalità (art. 2 dell'Intesa):

- Rafforzare azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio.

Tali finalità risultano essere una costante di programmazione del Fondo Politiche giovanili negli ultimi anni e sono in linea con i precedenti interventi promossi e realizzati dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Le risorse finanziarie dell'incremento del Fondo Politiche Giovanili per l'anno 2021 destinate a finanziare gli interventi proposti dalla Regione Sicilia sono pari a euro 836.290,00. Tali interventi, dovranno essere cofinanziati dalla Regione per almeno il 20% del valore complessivo del progetto-intervento anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla Regione. Nello specifico tale quota, per la Regione Sicilia, ammonta ad euro 209.073,00.

L'importo a carico del Fondo Politiche Giovanili sarà trasferito alla Regione Siciliana previa deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale della proposta progettuale relative all'impiego delle risorse finanziare.

La proposta progettuale dovrà essere inviata al competente Dipartimento ministeriale per le politiche giovanili e il Servizio civile universale entro e non oltre il 15 novembre 2021, pena la perdita della quota di incremento del Fondo assegnata alla Regione Siciliana con l'Intesa in oggetto, quota che verrà riassegnata al Fondo.

Tale proposta, come specificato all'art. 2 comma 6 dell'Intesa, dovrà specificare modalità di realizzazione del progetto, tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo "intervento", i destinatari e l'ambito territoriale di riferimento.

Pertanto, si propone di destinare le risorse all'intervento descritto nella scheda allegata che intende sostenere in particolare progetti a carattere socio-culturale e ricreativo (artistici, musicali, di teatro, ludico,ecc.) che:

- coinvolgano attivamente i giovani nei processi produttivi e creativi al fine di promuoverne l'inclusione sociale;
- promuovano il patrimonio culturale della Sicilia anche in un'ottica di occupazione e imprenditorialità giovanile;
- valorizzino gli spazi pubblici (es. teatri, spazi verdi, stadi, velodromi, parchi, ecc.).

D'ordine del Dirigente Generale
Il Dirigente del Servizio 8
Ugo Aribti

L'ASSESSORE
On.le Antonio Scavone

Scheda progetto-intervento in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 104/CU del 04 Agosto 2021, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione dell'incremento del "Fondo Politiche Giovanili per l'anno 2021" – Regione Sicilia

Titolo intervento	Giovani e cultura e benessere
Codice intervento	1.2021
Area intervento	Attività di partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori realizzate nel settore culturale, di supporto psicofisico, ludico e sportivo e nella prevenzione del disagio giovanile.
Costo complessivo previsto	€ 1.045.363,00
Copertura finanziaria prevista	€ 836.290,00 Risorse FPG € 209.073,00 (Risorse regionali attraverso la valorizzazione di risorse umane, messe a disposizione dal Servizio 8/politiche della famiglia e giovanili del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Sicilia).
Localizzazione	Regionale
Soggetto attuatore	Regione Siciliana e associazioni giovanili
Obiettivi intervento	Il progetto intende • promuovere la partecipazione attiva e solidale dei giovani alla vita sociale e culturale, sostenendo la socialità, l'aggregazione, percorsi educativi di crescita e di supporto psico-fisico ai giovani, favorendo anche la creatività giovanile e l'acquisizione di competenze in ambito artistico e/o sportivo, valorizzando anche gli spazi cittadini rivolti ai giovani, al fine di favorire il raggiungimento di un alto grado di relazionalità, di opportunità di apprendimento, di costruzione di legami; • favorire lo sviluppo dell'associazionismo giovanile in Sicilia; • promuovere una proficua collaborazione tra gli enti pubblici e le associazioni giovanili coinvolte, ed in particolare con le consulte giovanili comunali; • promuovere azioni espressamente rivolte ai giovani attraverso attività di orientamento multilivello e disseminazione anche realizzate nel settore culturale, artistico e sportivo, finalizzate alla educazione allo sport, alla acquisizione di competenze in attività ludiche e ricreative ed in generale a promuovere il benessere psicofisico dei giovani ed alla prevenzione del disagio giovanile con particolare riferimento al fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani.
Descrizione intervento	Il Dipartimento intende individuare le iniziative, con una durata massima di 18 mesi, cui concedere un contributo, mediante l'emanazione di un

	avviso pubblico rivolto alle associazioni giovanili (così come definite dalla legge regionale n. 6/2019, nelle more dell'operatività del registro regionale) in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici. In considerazione del numero esiguo di risorse attualmente disponibili si propone di individuare e sostenere iniziative promosse dai giovani che rispondano alla loro esigenza di aggregazione e che allo stesso tempo possano rappresentare un modello di imprenditorialità giovanile di natura sociale, culturale e coesiva per il miglioramento delle condizioni di vita dei giovani e della collettività. Particolare importanza viene data ai progetti che, tenendo conto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, mettano in campo tutte le precauzioni e le direttive per evitare nuovi focolai epidemici. Si intende sostenere in particolare progetti a carattere socio-culturale (artistici, musicali, di teatro, sportivi , ludici, ecc.) che: • coinvolgano attivamente i giovani nei processi produttivi e creativi al fine di promuoverne l'inclusione sociale; • promuovano il patrimonio culturale della Sicilia anche in un'ottica di occupazione e imprenditorialità giovanile; • valorizzino gli spazi pubblici (es. teatri, spazi verdi,stadi, velodromi, parchi attrezzati, ecc.). Al fine di favorire un'ampia partecipazione dei giovani e allo stesso tempo snellire l'iter di valutazione delle proposte garantendo un'efficiente impiego e gestione delle risorse pubbliche, ad alto impatto socio-culturale, si intende procedere con la pubblicazione di un Avviso che prevedrà due fasi di partecipazione e selezione: - una prima fase di raccolta di idee di massima; - una fase più ristretta cui accede un numero limitato di proposte (circa 40/50) che dovranno essere successivamente articolate in maniera specifica. In particolare, nella seconda fase si intende fornire uno specifico supporto ai giovani beneficiari in termini di formazione e accompagnamento nella redazione dei progetti esecutivi e facilitare la creazione di reti locali. Questo garantirebbe un elevato standard di qualità dei progetti che saranno finanziati, anche in un'ottica di prosecuzione, sostenibilità e impatto futuro. A seguito di tale momento di supporto, i soggetti dovranno elaborare il progetto esecutivo per la successiva valutazione e ammissione a finanziamento (descrivendo in dettaglio le attività del progetto, corrispondenti a quelle indicate nelle proposte progettuali ritenute idonee, specificandone l'articolazione in fasi e individuano per ciascuna di esse gli obiettivi, i risultati attesi e i relativi indicatori di impatto, rilevandone il raggiungimento, e quantificano il fabbisogno finanziario). Si intende riservare una quota "premialità" per i progetti che, alla loro conclusione, saranno valutati come buone pratiche, al fine di sostenerne la prosecuzione e l'implementazione.

Tempistica	Termine attività entro 18 mesi dall'avvio.
Responsabile del procedimento	Dirigente Generale Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Coordinatore dell'intervento	Dirigente Servizio 8/politiche della famiglia e giovanili – Dipartimento della famiglia e delle politiche Sociali
Bacino d'utenza soddisfatto	Giovani dai 14 ai 35 anni (art. 3 Legge regionale 6/2019)
Connessioni con altri interventi	L'Intervento si pone in continuità con gli interventi finanziati dagli accordi stipulati tra il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile -Dipartimento nazionale e regionale della protezione civile (si stipulerà un apposito protocollo di intesa al fine di effettuare tutte le attività nel quadro di un piano di contrasto al COVID 19 o similari epidemie potenziali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell'incremento per l'anno 2021 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Rep. Atti n. **104/CU** del 4 agosto 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito "Fondo"), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (di seguito "Intesa") relativa alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili;

VISTA la nota del 21 luglio 2021 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito il "Dipartimento") ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'Intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla ripartizione dell'incremento di euro 35.000.000,00 per l'anno 2021 del *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito "incremento");

VISTA la lettera del 23 luglio 2021, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTA la nota del 27 luglio 2021, diramata il 29 luglio, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali ha comunicato l'assenso tecnico con delle proposte emendative;

VISTA la lettera del 30 luglio 2021, diramata il 2 agosto, con la quale il "Dipartimento" ha inviato un nuovo testo della bozza d'Intesa in argomento che recepisce le proposte emendative delle Regioni;

VISTA la nota del 30 luglio 2021, con la quale l'ANCI ha comunicato l'assenso tecnico sul provvedimento;

VISTA la nota pervenuta il 4 agosto 2021 della Ragioneria generale dello Stato con la quale ha chiesto di apportare le seguenti modifiche:

- Tra i "Considerato" espunti i seguenti periodi:
  1. "l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";
  2. "la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali";
  3. "la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all'Entrata del bilancio dello Stato";
- Eliminare il seguente comma 4, dell'articolo 2:
  "Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al Capo X";
- Per omogeneità nell'applicazione di quanto disposto nello schema, laddove nel testo sono previsti adempimenti posti a carico delle Regioni, gli stessi vanno estesi anche alle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso l'intesa sull'ultimo testo diramato il 2 agosto 2021;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'intesa sottolineando che questo intervento porterà a raddoppiare le risorse per l'anno 2021 aumentando in modo significativo le azioni sinergiche tra province, comuni, associazioni rivolte ai giovani;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

CONSIDERATO:

– il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto *Sostegni bis*, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il *Fondo per le politiche giovanili*, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di 35 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l'uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni;

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l'On. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 con n. 680, concernente "*Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone*", e in particolare l'articolo 2 che attribuisce allo stesso Ministro le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali*", e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023*;
- le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;
- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "*Fondo per le politiche giovanili*", che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;
- la necessità di assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota dell'incremento del *Fondo per le politiche giovanili* al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l'anno 2021, secondo criteri e modalità condivisi;

- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento e ciascuna Regione;
- che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l'anno 2021 da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province;

TENUTO CONTO CHE

- il Legislatore ha previsto un incremento dello stanziamento del Fondo per contrastare in maniera sempre più efficace le nuove problematiche del disagio giovanile emerso dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica;
- in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica e nelle more dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa 853 "*Fondo per le politiche giovanili*" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene necessario intervenire con un'Intesa che, nell'ambito delle politiche giovanili, possa favorire azioni di rafforzamento al contrasto dei fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, nonché azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive per i giovani;

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa indica le percentuali di riparto dell'incremento per l'anno 2021 di euro 35.000.000,00 del *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito denominato "*Fondo*"), stabilito dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
   - la percentuale dell'incremento destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
   - la percentuale dell'incremento destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del *Fondo*.
3. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell'ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:

a) la quota dell'incremento, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
b) la quota dell'incremento, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
c) la quota dell'incremento, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome e dal sistema delle Autonomie locali.

Articolo 2

1. La quota dell'incremento destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito "*interventi*", in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell'educazione, dello sport e del sociale. In particolare, gli interventi devono essere volti a rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio.

2. La quota dell'incremento indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati nell'Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021, come indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all'euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. Le Regioni e le Province Autonome inviano al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con deliberazione di, relative agli *interventi* che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 10 del presente articolo, di seguito "*Accordo*". Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli *interventi* indicati al comma 1, devono essere inviate al Dipartimento entro il 15 ottobre 2021. Le proposte progettuali devono essere distinte da quelle elaborate ai sensi dell'Intesa n. 45/CU/2021, essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al precedente comma 1 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività.

Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta della Regione e della Provincia Autonoma interessata, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata. Trascorsa la durata prevista per gli interventi della proposta progettuale (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme relative all'incremento del *Fondo* e non impegnate saranno versate dalle Regioni e dalle Province Autonome, con modalità indicate dal Dipartimento, nel *Fondo* stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all'annualità successiva, tra tutte le Regioni e le Province Autonome. Resta inteso che il target di riferimento delle proposte progettuali deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

5. Resta salva la possibilità per le Regioni e le Province Autonome, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine del 15 ottobre 2021, ma comunque entro e non oltre il 15 novembre 2021. Le proposte progettuali inviate oltre il 15 novembre 2021 non saranno prese in considerazione e le corrispondenti risorse confluiranno nel *Fondo* per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all'annualità successiva, tra tutte le Regioni e le Province Autonome.

6. Le Regioni e le Province Autonome evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo "*intervento*", i destinatari, il territorio interessato, il responsabile del progetto, gli obbiettivi, le modalità di realizzazione e altri elementi ritenuti utili in un'apposita "*scheda di progetto*", che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta di cui al precedente comma 5. Se il progetto prevede più interventi, dovrà essere compilata una scheda progetto per ogni singolo intervento. La scheda progetto dovrà essere corredata da una specifica relazione che illustri la proposta progettuale nel suo complesso. Durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con delibera di Giunta.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi proposti, le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato. Tale cofinanziamento può essere conferito anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni e delle Province Autonome stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione e Provincia Autonoma, sono indicati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

8. Le Regioni e le Province Autonome, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma 8, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli *interventi* che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'*Accordo* entro il 15 novembre 2021.

9. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico *Accordo* che disciplina le modalità di monitoraggio sugli *interventi* e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. All'Accordo dovranno essere allegati, la deliberazione di Giunta Regionale, la *scheda di progetto* e la relazione illustrativa della proposta.

10. Il Dipartimento e le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli *Accordi* entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali.

11. Le attività relative agli *interventi* da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione degli *Accordi* stessi da parte dell'UBRRAC. Il Dipartimento comunica formalmente alla Regione e alla Provincia Autonoma la data di registrazione. La Regione e la Provincia Autonoma comunica formalmente al Dipartimento la data di "*inizio delle attività*".

12. Il trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli *Accordi* stessi da parte dell'UBRRAC e previa comunicazione di inizio delle attività da parte della Regione e della Provincia Autonoma.

13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni e alle Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'*Accordo* di cui ai precedenti commi 5 e 10, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel *Fondo* per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni e le Province Autonome.

Articolo 3

1. La *quota* dell'incremento, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del *Fondo*, è così ripartita:
   a) una quota dell'incremento, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI;
   b) una quota dell'incremento, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi, da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante "*Riparto dell'incremento per l'anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*".

3. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

SLR/AC

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

ALLEGATO 1

TABELLA RIPARTO INCREMENTO FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2021 - QUOTE REGIONALI E PROVINCE AUTONOME

REGIONE	% QUOTA REGIONALE ATTRIBUITA IN INTESA 45/CU/2021	QUOTA REGIONALE INCREMENTO FPG 2021
Abruzzo	2,45%	222.950,00
Basilicata	1,23%	111.930,00
Calabria	4,11%	374.010,00
Campania	9,98%	908.180,00
Emilia Romagna	7,08%	644.280,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	199.290,00
Lazio	8,60%	782.600,00
Liguria	3,02%	274.820,00
Lombardia	14,15%	1.287.650,00
Marche	2,65%	241.150,00
Molise	0,80%	72.800,00
Provincia di Bolzano	0,82%	74.620,00
Provincia di Trento	0,84%	76.440,00
Piemonte	7,18%	653.380,00
Puglia	6,98%	635.180,00
Sardegna	2,96%	269.360,00
Sicilia	9,19%	836.290,00
Toscana	6,56%	596.960,00
Umbria	1,64%	149.240,00
Valle D'Aosta	0,29%	26.390,00
Veneto	7,28%	662.480,00
Totale	**100,00%**	**9.100.000,00**

Risorse destinate al Sistema delle Autonomie locali

Il valore assoluto delle risorse dell'incremento del Fondo 2021, destinate ad **ANCI**, è pari ad **euro 7.700.000,00**.

Il valore assoluto delle risorse dell'incremento del Fondo 2021, destinate ad **UPI**, è pari ad **euro 1.050.000,00**

ALLEGATO 2

TABELLA COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE

REGIONE	% QUOTA REGIONALE ATTRIBUITA IN INTESA 45/CU FPG 2021	QUOTA REGIONALE INCREMENTO FPG 2021	COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE (almeno 20%)
Abruzzo	2,45%	222.950,00	55.738,00
Basilicata	1,23%	111.930,00	27.983,00
Calabria	4,11%	374.010,00	93.503,00
Campania	9,98%	908.180,00	227.045,00
Emilia Romagna	7,08%	644.280,00	161.070,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	199.290,00	49.823,00
Lazio	8,60%	782.600,00	195.650,00
Liguria	3,02%	274.820,00	68.705,00
Lombardia	14,15%	1.287.650,00	321.913,00
Marche	2,65%	241.150,00	60.288,00
Molise	0,80%	72.800,00	18.200,00
Provincia di Bolzano	0,82%	74.620,00	18.655,00
Provincia di Trento	0,84%	76.440,00	19.110,00
Piemonte	7,18%	653.380,00	163.345,00
Puglia	6,98%	635.180,00	158.795,00
Sardegna	2,96%	269.360,00	67.340,00
Sicilia	9,19%	836.290,00	209.073,00
Toscana	6,56%	596.960,00	149.240,00
Umbria	1,64%	149.240,00	37.310,00
Valle D'Aosta	0,29%	26.390,00	6.598,00
Veneto	7,28%	662.480,00	165.620,00
Totale	**100,00%**	**9.100.000,00**	